SENTENZA n. 73/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21795**, sul ricorso depositato il 30 gennaio u.s. da **VALENTE OSVALDO,** generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio delle Avv. Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del Foro di Arezzo, sito in Arezzo, Viale Michelangelo n. 26, dalle quali è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40 – Torre A, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difeso e rappresentato dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale della Spezia, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40 – Torre A, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difeso e rappresentato

dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

uditi, alle udienze del 26 giugno e del 23 ottobre 2026, l'Avv. Luca Bellotti del Foro di Genova in sostituzione dell'Avv. Chessa per il ricorrente e l'Avv. Bonicioli per l'INPS;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Primo Maresciallo Luogotenente M.M. Osvaldo Valente nel ricorso di cui sopra, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere chiesto, con pec del 6 settembre 2024, il ricalcolo corretto del proprio trattamento pensionistico, già conferitogli con decorrenza dal 1° febbraio 2012, per mancata applicazione dell'indennità di aeronavigazione, nonché delle indennità accessorie supplementari riconducibili allo svolgimento dell'attività di incursore subacqueo, dovutegli come già riconosciuto dal Corpo di Appartenenza che, con p.e.c. del 29 agosto 2024, indirizzata alla Direzione Provinciale della Spezia e a lui per conoscenza, aveva inviato un secondo prospetto di calcolo (mod. PA04) comprensivo di tale indennità, precedentemente non considerata; tale istanza, tuttavia, rimaneva priva di riscontro costringendo di fatto il Primo M.llo Lgt. Valente a ricorrere alla tutela giurisdizionale consistente nell'accertamento del proprio diritto al ricalcolo delle somme dovutegli con efficacia

retroattiva e condanna dell'INPS a corrispondergli le somme così determinate oltre agli accessori di legge, oltre alla condanna alle spese processuali.

3. Si é costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione nelle forme legali della domanda amministrativa di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento; nel merito, ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese processuali, avendo provveduto antecedentemente alla presente udienza ad effettuare la ricostituzione della posizione previdenziale, comprensiva della liquidazione totale di quanto dovuto, come comprovato dalla documentazione contestualmente depositata; in via subordinata, ha eccepito la prescrizione del diritto a ricevere i ratei pensionistici antecedenti alla data del 30 gennaio 2021.

4. All'udienza del 26 giugno u.s., su richiesta del difensore del ricorrente, al fine di esaminare la documentazione nel frattempo prodotta, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza.

5. Il 28 settembre u.s. il ricorrente ha depositato la memoria finale con cui si oppone alla richiesta subordinata di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, sottolineando come il proprio assistito abbia ottenuto la dovuta riliquidazione del proprio trattamento pensionistico solo pochi giorni prima dell'udienza di discussione,

insistendo per la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali.

6. Il 9 ottobre u.s. la parte resistente ha depositato la memoria di replica con cui, dopo avere insistito sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda, ritiene che il deposito del provvedimento di rideterminazione abbia fatto venire meno i presupposti per una sentenza di condanna avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita, in disparte l'aspetto della condanna al pagamento delle spese processuali cui si oppone per la circostanza che la responsabilità di una necessaria rideterminazione della pensione è dell'Amministrazione di appartenenza che non aveva trasmesso i dati retributivi completi; conseguentemente insiste per la compensazione delle spese di giudizio.

7. All'odierna udienza le parti hanno confermato integralmente le conclusioni dei rispettivi atti processuali.

8. L'eccezione subordinata della parte resistente è fondata avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita prima della odierna discussione orale e della definizione del giudizio e ciò costituisce elemento sufficiente e idoneo per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

9. Per quanto attiene alle spese processuali, è orientamento consolidato di questo Giudice (C.d.C Liguria 27 settembre 2024, n. 85; Id., 24 ottobre 2025, nn. 75 - 76; Id., 20 febbraio 2026, nn. 15 – 16) quello di valorizzare il comportamento

processuale dell'Istituto previdenziale allorquando ritenga di non accanirsi in contenziosi meramente dilatori, costituenti un sicuro danno per i ricorrenti e per l'Amministrazione della Giustizia che verrebbe sicuramente rallentata (e non poco), dando soddisfazione alla domanda oggetto di giustizia prima dell'apertura del dibattimento.

Proprio per favorire e implementare questa condotta pubblica questo Giudice sceglie consapevolmente, in questi casi, di non applicare il principio di soccombenza virtuale (accolto da parte della giurisprudenza) e procedere alla compensazione delle spese.

Né rinviene elementi, nel caso in questione, per derogare a tale principio ermeneutico.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

A C C E R T A e D I C H I A R A

la cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio. Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 23 ottobre 2026

Per il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

Gigliola Valli